

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25

Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale.

(BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 29 ottobre 2009, n. 38 e 31 dicembre 2009, n. 57)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 148/2010 ha dichiarato estinto il processo)

Capo I
Norme generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le «elezioni primarie» quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
2. Le «elezioni primarie» per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.

Art. 2¹
(Elezioni primarie ed elezioni regionali)

1. *Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.*
2. *Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate leggi n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime.*

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

¹ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.**

2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.

Art. 4
(Candidature e liste)

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle «elezioni primarie» candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

Capo II
Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5
(Indizione e svolgimento delle «elezioni primarie»)

1. Le «elezioni primarie» sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle «elezioni primarie».
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle «elezioni primarie» è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le «elezioni primarie» si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Art. 6
(Presentazione delle liste di candidati)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle «elezioni primarie», i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle «elezioni primarie»;

b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16 per cento) e non superiore a quattromila (0,22 per cento).

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla «elezione primaria»;

- d) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per «l'elezione primaria» dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
- e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
- f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle «elezioni primarie», un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
- i) (abrogata)²
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

Art. 7
(Pubblicità)

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle «elezioni primarie» mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle «elezioni primarie».

Art. 8
(Sezioni elettorali)

1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le «elezioni primarie» e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le «elezioni primarie», unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
- a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:
- una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
 - due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

²Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;
- c) predispongono le urne per la conservazione delle schede³;
- d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale). *In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale*⁴.
4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il Presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

Capo III Operazioni elettorali

Art. 9

(Scheda elettorale ed operazioni elettorali)

1. *L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto. Se il segno è posto sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione della scheda.*
2. *La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e,*

³Parole soppresse dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

⁴Periodo aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale⁵.

3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:
 - a) *consegna la scheda all'elettore;*
 - b) *deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto⁶.*

5. Lo scrutatore:
 - a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
 - b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.

6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

Art. 10

(Disciplina delle cause di nullità del voto)

1. *Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio delle cause di nullità del voto è disciplinata dal Regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore⁷.*

Art. 11

(Scrutinio)

1. *(Abrogato)⁸*

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la

⁵Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

⁶Lettere modificate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

⁷Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

⁸Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. terminate le operazioni di cui al comma 2, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede⁹.
4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Art. 12

(Graduatorie dei candidati)

1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato «Collegio di garanzia», che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo IV

Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 13

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle «elezioni primarie», il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

⁹Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

3. Il Collegio di garanzia:
 - a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 è rende note le graduatorie definitive;
 - b) *(Abrogata)*¹⁰
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo V
Disposizioni attuative

Art. 14
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:
 - a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;
 - b) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;
 - c) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;
 - d) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
 - e) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
 - f) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;
 - g) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
 - h) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Art. 15
*(Rimborso delle spese sostenute dai Comuni)*¹¹

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle «elezioni primarie».

¹⁰Lettera abrogata dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

¹¹Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

2. *(Abrogato)*

3. *(Abrogato)*¹²

Art. 16

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a «Consultazioni popolari».
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.

Art. 16 bis¹³

(Disposizioni transitorie)

1. *La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.*

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹²Commi abrogati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

¹³Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 57.